

Art. 64

1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
3. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide **se non è presente la maggioranza dei loro componenti**¹, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
4. **I membri del Governo**², anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

¹ La partecipazione è d'obbligo morale di chi è stato scelto a rappresentare il popolo sovrano. L'assenteismo oltre a mostrare scarsa considerazione al mandato ricevuto dagli elettori potrebbe, se diffuso, far pensare ad un inciucio per evitare delibere in tempi ragionevoli. E' comunque un pessimo comportamento (è come un lavoratore che non si presenta mai quando serve la sua manodopera in particolari momenti).

² Giustamente, poiché non sono loro il legislatore, ma sono interessati alle decisioni dei parlamentari in quanto devono, poi, fare applicare, attraverso i relativi Ministeri, le leggi o le delibere parlamentari.